DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 85/2006

del 7 luglio 2006

che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato VI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 58/2006 del 2 giugno 2006 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 207/2006 della Commissione, del 7 febbraio 2006, recante modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ([2]),

DECIDE:

Articolo 1

Il punto 2 [regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio] dell'allegato VI dell'accordo è modificato come segue.

1. Viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32006 R 0207**: regolamento (CE) n. 207/2006 della Commissione, del 7 febbraio 2006 (GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 3).»

2. Ai punti 356. (NORVEGIA — DANIMARCA), 376. (NORVEGIA — FINLANDIA) e 377. (NORVEGIA — SVEZIA), il testo dell'adattamento g) è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 15 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003: accordo sulla rinuncia reciproca ai rimborsi conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 3, e all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, e prestazioni di disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di attuazione (costi dei controlli amministrativi degli esami medici).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 207/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 luglio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

([1]) GU L 245 del 7.9.2006, pag. 4.
([2]) GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 3.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES